

OGGETTO: INAIL – INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI PREMI CONTRIBUTIVI

Il decreto 30/09/15 – emanato in attuazione dell'art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013 e pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 9 dicembre 2015 n. 286 – ha stabilito che, **per l'anno 2016, la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (...), da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della stessa, è pari al 16,61 %** (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24/2015), i cui criteri di applicazione e le modalità di calcolo sono stati illustrati dall'INAIL con l'acclusa circolare 7 maggio 2014 n. 25 (allegato 2), già riportata su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 10/2014 ma che riteniamo utile pubblicare di nuovo, considerato il rinvio alla stessa fatto dalla circolare 17 dicembre 2015 n. 87 (allegato 1).

Allegato 1**INAIL - Circolare 17 dicembre 2015, n. 87****Oggetto**

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2016.

Quadro Normativo

- **Legge 27 dicembre 2013 n. 147** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Art. 1, comma 128;
- **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014** "Riduzione percentuale dell'importo dei premi e dei contributi INAIL dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art.1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147" (G.U. n. 146 del 26 giugno 2014);
- **Circolare n. 25 del 7 maggio 2014** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";
- **Circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014** "Riduzione contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";
- **Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 14 gennaio 2015** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128 legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2015";
- **Circolare n. 52 del 30 aprile 2015** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2015";
- **Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2015** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

Premessa

L'art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite

complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2014, su proposta dell'Inail, contenuta nella determina presidenziale n. 67 dell'11 marzo 2014, sono state definite le modalità di applicazione ed è stata fissata la percentuale di riduzione per il 2014.

L'art. 3 del citato decreto ha stabilito, al comma 2, che per i successivi anni 2015 e 2016 la percentuale di riduzione è aggiornata con determina del presidente dell'Inail, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento [1].

Riduzione percentuale per il 2016 e criteri di applicazione

La riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2016 è stata fissata nella misura pari al 16,61% con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 30 settembre 2015 [2], che ha approvato la determina Inail n. 283 del 27 luglio 2015.

I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati [3] a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio [4].

Per l'anno 2016 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2014 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2014.

La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2016. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per 2016 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l'autoliquidazione nel 2017.

Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento, l'istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per l'anno 2016 nella misura del 16,61%, senza presentazione di una nuova istanza.

Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione si fa integrale rinvio alle circolari n. 25 del 7 maggio 2014 e n. 32 del 1° luglio 2014 relativamente ai contributi agricoli.

[1] La misura della riduzione per il 2015 è stata fissata con decreto direttoriale 14 gennaio 2015, di approvazione della determina presidenziale n. 327 del 3 novembre 2014.

[2] Allegato 1, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione "pubblicità legale" in data 14 dicembre 2015 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 2015.

[3] I criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi sono quelli indicati nella determina presidenziale 67/2014 e si applicano per tutto il triennio 2014-2016.

[4] Vedi Circolare Inail n. 25 del 7 maggio 2014, paragrafo 3.

Allegato 2

INAIL - Circolare 7 maggio 2014, n. 25

Oggetto

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative.

Quadro Normativo

- **Legge 27 dicembre 2013 n. 147** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Art. 1, comma 128;
- **Decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50** Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti

tributari e contributivi”. Art. 2, comma 3 concernente il differimento al 16 maggio 2014 dei termini per il pagamento dei premi assicurativi;

- **Determina del Presidente dell’Inail n. 67 dell’11 marzo 2014** “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128 legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative”;
- **D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124** “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modificazioni;
- **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38** “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modificazioni;
- **Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000** “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione”;
- **Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81** “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
- **Delibera n. 155 del 9 ottobre 2006 del Consiglio di amministrazione dell’ex Istituto di previdenza per il Settore marittimo**, con cui è stato approvato il piano delle aliquote contributive della relativa gestione assicurativa;
- **Determina del Presidente Inail n. 62 del 10 marzo 2014** “Adeguamento del Piano Tariffario del Settore navigazione”.

Premessa

L’art. 1, comma 128, della legge 147/2013 [1] ha disposto che con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che detto aggiornamento dovrà essere operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

A fronte delle minori entrate derivanti dall’applicazione della riduzione in discorso, la legge ha disposto un trasferimento all’Inail da parte del bilancio dello Stato pari a 500 milioni di euro per l’anno 2014, 600 milioni di euro per l’anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all’articolo 39, primo comma, del d.p.r. 1124/1965 [2]

In ogni caso è stabilito che a decorrere dal 2016 l’Inail effettui una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dai ministeri vigilanti.

In attuazione delle predette disposizioni, l’Istituto ha adottato la determina presidenziale 67/2014 [3], con cui sono state definite le modalità applicative della riduzione percentuale dei premi e contributi assicurativi nonché la misura per l’anno 2014.

Con la presente circolare si illustrano i criteri e le modalità operative per l’applicazione della riduzione.

1. Premi e contributi oggetto della riduzione.

La riduzione si applica a tutte le tipologie di premi e contributi dovuti per l’anno 2014 e per gli anni seguenti fino alla revisione delle tariffe e precisamente:

- A. ai premi della gestione industria di cui al titolo I del d.p.r. 1124/1965 determinati ai sensi dell’art. 41 in base ai tassi previsti dalle Tariffe approvate con il d.m. 12 dicembre 2000 (cd. premi ordinari);
- B. ai premi della gestione navigazione di cui al citato titolo I determinati in base al piano tariffario vigente;
- C. ai premi speciali di cui al citato titolo I determinati ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. 1124/1965 e ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 93/1958;

D. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.p.r. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps.

Per espressa previsione di legge sono invece esclusi dalla riduzione:

- i premi per l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico [4];
- i contributi per fini assicurativi contro gli infortuni per il lavoro occasionale accessorio [5];
- i contributi per l'assicurazione degli apprendisti [6], riscossi dall'Inps in forma unificata;
- i contributi dovuti per l'assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari [7], anch'essi riscossi in modalità unificata dall'Inps.

2. Riduzione percentuale per il 2014 e modalità di applicazione

Per il 2014, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell'Inail e del limite di 1 miliardo di euro stabilito dalla legge di stabilità 2014, la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi è pari al **14,17%**.

La percentuale del 14,17% si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, in presenza dei criteri generali illustrati al successivo paragrafo 3. che, nelle more della revisione tariffaria, valgono per il triennio 2014-2016.

La riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per specifici settori [8] o per incentivare l'occupazione di determinate categorie di lavoratori e si applica al premio finale dovuto al netto di tutti gli altri "sconti" ed agevolazioni.

Sull'importo del premio o contributo determinato a seguito della riduzione si applicano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni [9]

La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica ai premi/contributi di competenza di detto anno. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per un determinato anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per l'anno in questione e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l'autoliquidazione dell'anno successivo. La suddetta percentuale è aggiornata per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente dell'Inail sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto, comunicata entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione tramite decreto direttoriale da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento.

3. Criteri generali - Individuazione dei destinatari

Sono stati previsti criteri differenziati per l'individuazione dei destinatari della riduzione, sulla base dei seguenti parametri:

A. Inizio delle lavorazioni [10];

A.1. Lavorazioni iniziate da oltre un biennio;

A.2. Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio;

B. gestione assicurativa (gestione industria articolata a fini tariffari in industria, artigianato, terziario e altre attività, gestione navigazione, gestione assicurazione medici RX, gestione agricoltura) e tipologia di premio/contributo (ordinario, speciale, ad aliquota fissa).

La legge di stabilità 2014 ha fissato il principio dell'andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l'individuazione dei beneficiari della riduzione, in linea con le politiche assicurative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'Inail e con le vigenti modalità di determinazione dei premi assicurativi ordinari, soggetti appunto all'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività [11].

L'andamento infortunistico per le attività iniziate da oltre un biennio è osservato con riferimento ai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione stesso [12], fermo restando che nell'ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni, occorre comunque almeno un anno completo di attività [13]. La verifica del possesso del requisito dell'andamento infortunistico aziendale è operata mediante il confronto dell'andamento infortunistico di ogni singola lavorazione svolta dall'azienda con quello medio nazionale previsto per ciascuna delle lavorazioni in questione, ritenendo sussistente il requisito ai fini della riduzione qualora l'andamento infortunistico registrato nella singola lavorazione aziendale risulti inferiore o uguale a quello rilevato a livello medio nazionale e viceversa nel caso in cui risulti superiore.

Relativamente alle lavorazioni iniziate da **oltre un biennio** assicurate con il sistema dei **premi ordinari** della gestione industria, determinati ai sensi dell'art. 41 del d.p.r. 1124/1965, è stato pertanto adottato il criterio del **confronto tra il tasso applicabile (TA) e il tasso medio di tariffa (TM)**, ai fini

dell'individuazione dei destinatari della riduzione. Sempre relativamente alle lavorazioni iniziate da oltre un biennio, **per tutti gli altri premi e contributi assicurativi** - vale a dire per i premi del settore marittimo, per i premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del d.p.r. 1124/1965, per i premi per l'assicurazione contro l'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura riscossi dall'Inps - è stato utilizzato, ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari della riduzione, il criterio del **confronto tra l'indice di gravità medio (IGM) e l'indice di gravità aziendale (IGA)**, che consente di tenere conto dell'andamento infortunistico.

L'indice di gravità esprime, infatti, il numero di giornate di lavoro perse mediamente da ciascun addetto - anno a seguito di un infortunio in ambiente di lavoro o di malattia professionale, inclusi i postumi permanenti e gli eventi mortali, quantificate sulla base delle convenzioni internazionali recepite dall'Ente nazionale italiano di unificazione (Uni) attraverso la norma 7249/2007.

Analogamente a quanto avviene per la determinazione del tasso applicabile, sono esclusi dall'indice di gravità gli infortuni in itinere [14], in quanto non correlati strettamente al rischio della specifica attività lavorativa svolta dall'infortunato.

Per tutte le gestioni assicurative con premi diversi da quelli ordinari, la Consulenza statistico attuariale dell'Inail ha calcolato gli indici di gravità medi (IGM) [15], come da tabella 1 allegata alla determina 67/2014, con riferimento al triennio 2010 - 2012 e sulla base degli stessi parametri è prevista annualmente l'elaborazione dell'indice di gravità aziendale (IGA). Gli IGM indicati sono validi per tutto il triennio 2014 - 2016.

Per le imprese/soggetti che hanno iniziato l'attività da **non oltre un biennio**, la legge ha correlato l'applicazione della riduzione al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 [16] e 20 [17] delle modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con il d.m. 12 dicembre 2000. L'applicazione della riduzione, riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica, è regolamentata dalle disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2000, anche ai fini della durata massima del beneficio.

Per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, qualunque sia la gestione assicurativa e il sistema di determinazione del premio/contributo, quindi la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica.

Ai fini dell'applicazione della riduzione per l'anno 2014 le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2012 [18].

Si riepilogano di seguito le condizioni in presenza delle quali si applica la riduzione, a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio, per ciascuna tipologia di premio/gestione.

3.1 Lavorazioni iniziate da oltre un biennio

A. Premi ordinari industria

I premi della gestione industria di cui al titolo I del d.p.r. 1124/1965 sono determinati ai sensi dell'articolo 41 in base ai tassi previsti dalle vigenti tariffe dei premi di cui al d.m. 12 dicembre 2000, differenziati a seconda dell'inquadramento del datore di lavoro, ai fini tariffari, nelle quattro gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività.

A.1 Premi determinati ai sensi delle Tariffe approvate con decreto 12.12.2000.

Per le lavorazioni iniziate da oltre un biennio la riduzione si applica se per l'anno di competenza il tasso applicabile è inferiore o almeno pari al tasso medio di tariffa.

Il tasso applicabile è comunicato ogni anno dall'Inail a ciascun soggetto tenuto al versamento dei premi ordinari con il modello 20 SM [19], con indicazione dei relativi criteri di calcolo e dei dati di sintesi del periodo di osservazione (triennio o minor periodo). In www.inail.it [20] sono comunque pubblicati il facsimile del modello 20SM e la guida alla lettura del modello stesso.

A.2 Premi determinati con il tasso medio ponderato

Per i premi relativi alle posizioni assicurative istituite prima del d.m. 12.12.2000 con più lavorazioni in ponderazione, la riduzione si applica se il tasso medio ponderato applicabile è inferiore o almeno pari al tasso medio ponderato [21]

A.3 Premi per somministrazione di lavoro

La riduzione si applica sempre ai premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori con contratto di somministrazione, in relazione alla specificità delle modalità di

calcolo del premio ed alla circostanza che i tassi applicabili in tali fattispecie sono uguali ai tassi medi di tariffa.

La normativa vigente [22] stabilisce infatti che i premi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, oppure in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, nel caso in cui presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.

A.4 Premi supplementari per silicosi

Se la riduzione spetta sul premio ordinario, in quanto il tasso applicabile è inferiore o almeno pari al tasso medio di tariffa, si applica anche, nella stessa misura percentuale, al premio supplementare [23]

B. Premi industria gestione navigazione

I premi a carico degli armatori delle navi o di coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima [24], nonché dei radiotelegrafisti di bordo, sono determinati in base al piano tariffario in vigore dal 1° gennaio 2006, approvato con delibera dell'ex Ipsema 155/2006 [25]

I predetti premi hanno la particolarità di non essere soggetti all'oscillazione del tasso per andamento infortunistico, ancorché esulino dalla categoria di quelli "speciali" ai sensi dell'art. 42 d.p.r. 1124/1965; di conseguenza ai fini dell'individuazione dei destinatari della riduzione si fa ricorso al criterio del confronto tra l'IGM e l'IGA.

A tal fine, per ciascuna delle nove categorie di naviglio del vigente piano tariffario sono stati calcolati gli indici di gravità medi (IGM), indicati nella tabella 1 allegata alla determina Inail n. 67 del 2014.

La riduzione si applica se per la nave l'IGA elaborato per l'anno di riferimento è inferiore o uguale all'IGM.

C. Premi speciali industria

Ai sensi dell'articolo 42 del d.p.r. 1124/1965 per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione con le modalità ordinarie, sono previsti premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, e così via.

C.1 Premi speciali unitari per gli artigiani

Per l'assicurazione dei titolari di aziende artigiane, dei soci artigiani, dei familiari coadiuvanti del titolare artigiano e degli associati in partecipazione ad imprenditore artigiano sono stabiliti premi speciali unitari, in relazione alla retribuzione annua non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti ed alla classe di rischio in cui è compresa l'attività svolta.

Per ciascuna delle nove classi di rischio della vigente Tariffa artigiani di cui al d.m. 1.2.2001 sono stati calcolati gli indici di gravità medi (IGM), indicati nella tabella 1 allegata alla determina Inail n. 67 del 2014.

La riduzione si applica se per la classe di rischio presente nella polizza autonomi artigiani l'IGA elaborato per l'anno di riferimento è inferiore o uguale all'IGM.

C.2 Premi speciali facchini e vetturini, barrocciai, ippotrasportatori

Per queste tipologie di polizze è stato calcolato un unico IGM pari a 4,53; la riduzione si applica se per la polizza di interesse l'IGA elaborato per l'anno di riferimento è inferiore o uguale all'IGM.

C.3 Premi speciali alunni e studenti delle scuole o istituti di qualsiasi ordine e grado non statali

Per queste polizze [26] l'IGM è pari 0,03; la riduzione si applica se per la polizza speciale scuola l'IGA elaborato per l'anno di riferimento è inferiore o uguale all'IGM.

C.4 Premi speciali per la piccola pesca

Il sistema dei premi speciali unitari si applica ai pescatori autonomi e ai pescatori associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne [27]

Per queste polizze l'IGM è pari a 4,22; la riduzione si applica se per la polizza speciale pescatori l'IGA elaborato per l'anno di riferimento è inferiore o uguale all'IGM.

C.5 Premi speciali per i frantoi

Per queste polizze è stato calcolato un IGM pari a 17,14; la riduzione si applica se per la polizza frantoi l'IGA elaborato per l'anno di riferimento è inferiore o uguale all'IGM.

C.6 Premi speciali per l'assicurazione dei medici e degli altri soggetti esposti all'azione dei raggi X

Per queste polizze [28] l'IGM è pari a 0,17; la riduzione si applica se per la polizza speciale RX l'IGA elaborato per l'anno di riferimento è inferiore o uguale all'IGM.

C.7 Premi speciali per l'assicurazione dei medici e degli altri soggetti esposti all'azione delle sostanze radioattive

Per queste polizze l'IGM è pari a 6,00; la riduzione si applica se per la polizza speciale istituita per l'esposizione alle sostanze radioattive l'IGA elaborato per l'anno di riferimento è inferiore o uguale all'IGM.

D. Contributi assicurativi gestione agricoltura

I contributi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, ai sensi del titolo II del d.p.r. 1124/1965 [29], sono accertati e riscossi dall'Inps, che ne dispone la ripartizione tra l'Inail e le gestioni di pertinenza.

Per gli operai agricoli dipendenti l'IGM è pari a 8,32 mentre per i soggetti autonomi l'IGM è pari 12,84.

Per entrambe le categorie è prevista annualmente l'elaborazione dell'IGA e la riduzione si applica se l'IGA è inferiore o uguale all'IGM.

L'Inail comunicherà pertanto all'Inps l'elenco dei soggetti destinatari della riduzione del 14,17%, da applicarsi ai contributi dovuti a partire dal primo trimestre 2014.

Sul punto, si fa rinvio alle ulteriori istruzioni operative per la concreta applicazione della riduzione che saranno successivamente emanate dall'Inail e dall'Inps.

3.2 Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio

Come già illustrato, ai fini dell'applicazione della riduzione per l'anno 2014 le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2012, sempre che sussista il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dai citati articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con il d.m. 12 dicembre 2000.

A. Premi ordinari industria

Per quanto riguarda i premi ordinari della gestione industria, la riduzione del 14,17% è applicata se è presentata e accettata dall'Inail l'istanza per la riduzione del tasso medio di tariffa nel primo biennio di attività ai sensi dell'articolo 20 del d.m. 12 dicembre 2000, tramite l'apposito servizio telematico e si cumula con quest'ultimo beneficio.

Il modulo di domanda "20 MAT" infatti consente al datore di lavoro di dichiarare che nel luogo di lavoro sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza - requisito previsto dalla legge anche per l'applicazione della riduzione in esame - ed all'Istituto di attivare le opportune verifiche.

Oltre che all'atto delle denuncia dei lavori, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.m. 12.12.2000, l'istanza per la riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività può essere presentata dal datore di lavoro in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività.

Relativamente al 2014 per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l'istanza ex art. 20 delle M.A.T., in relazione alle lavorazioni interessate dalla polizza ordinaria dipendenti e per le quali è stata riconosciuta per l'anno in esame la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall'art. 19 delle M.A.T., sarà automaticamente applicata, per il medesimo anno, senza presentazione di una nuova istanza, anche l'ulteriore riduzione del 14,17% prevista dalla legge 147/2013, sempre in relazione a ciascuna lavorazione iniziata da non oltre un biennio.

Per consentire di usufruire della riduzione, qualora il primo biennio scada nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione dell'istanza è stato differito al **30 giugno 2014**.

Il differimento vale anche ai fini del riconoscimento della riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa del 15 %, ai sensi dell'articolo 19 MAT, che ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e resta in vigore sino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il predetto biennio.

La riduzione del 14,17% si applica al premio relativo al periodo per il quale è riconosciuta la riduzione del 15 % del tasso medio per l'anno 2014.

Si ricorda che per fruire dell'oscillazione del tasso in riduzione ai sensi degli articoli 19 e 20 MAT, il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

Si precisa infine che il biennio si considera sempre per singola voce di lavorazione/tariffa.

B. Premi diversi da quelli ordinari

La riduzione del 14,17% per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio è applicata se è presentata e accettata dall'Inail apposita istanza telematica anche per i premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del d.p.r. 1124/1965, per i premi per l'assicurazione contro l'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. A tal fine, tenuto conto del rinvio [30] per l'applicazione della riduzione

agli articoli 19 e 20 MAT nonché per esigenze di semplificazione, è stato predisposto il nuovo modulo OT/20 MAT [31] opportunamente aggiornato per i titolari di polizze artigiani e/o speciali, con cui poter chiedere [32] l'applicazione della riduzione prevista dalla legge 147/2013.

Sul punto, si fa rinvio alle ulteriori istruzioni operative che saranno successivamente emanate dall'Istituto.

Per i soggetti che nell'ambito della stessa posizione assicurativa territoriale siano titolari sia di una polizza ordinaria dipendenti che di una polizza artigiana e/o speciale, deve essere presentata un'unica istanza per l'applicazione contestuale della riduzione del 14,17% ad entrambe le polizze, oltre all'agevolazione prevista dall'articolo 20 MAT con riferimento esclusivo alla polizza ordinaria dipendenti.

Per i premi speciali unitari artigiani, il parametro del biennio è applicato alle classi di rischio e rilevano quindi quelle con data inizio dal 3 gennaio 2012 [33].

Analoga riduzione è applicata ai premi del settore marittimo, previa presentazione ed accettazione di apposita istanza telematica tramite il nuovo modulo [34] da inviare utilizzando il nuovo servizio presentazione istanza riduzione premio legge stabilità disponibile sul portale dell'Istituto [35].

Sul punto, si fa rinvio alle ulteriori istruzioni operative che saranno successivamente emanate dall'Istituto.

Anche per il settore marittimo le navi con inizio attività da non oltre un biennio sono quelle armate a decorrere dal 3 gennaio 2012.

Per consentire di usufruire della riduzione, qualora il primo biennio scada nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione dell'istanza è stato fissato al **30 giugno 2014**.

Nel caso di premi speciali frazionabili, la riduzione del 14,17% per l'anno 2014 si applica al premio afferente il periodo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro al 31 dicembre dello stesso anno. Per i premi non frazionabili, la riduzione si applica all'intero premio dovuto per l'anno 2014.

Relativamente al 2014, per i soggetti che nell'ambito della stessa posizione assicurativa territoriale siano titolari sia di una polizza ordinaria dipendenti che di una polizza speciale, qualora abbiano già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l'istanza ex art. 20 M.A.T. in relazione alle lavorazioni classificate nella polizza ordinaria dipendenti, l'applicazione per l'anno in questione della riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa del 15% per le predette lavorazioni, comporta l'automatico riconoscimento anche della riduzione del 14,17% per i premi dell'anno 2014 relativi sia alla polizza ordinaria che a quella speciale, sempre in relazione a ciascuna lavorazione iniziata da non oltre un biennio.

C. Contributi assicurativi gestione agricoltura

Anche ai soggetti assicurati nella gestione agricoltura la riduzione contributiva del 14,17% prevista per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio è applicata a seguito di presentazione ed accoglimento di analoga istanza a quella prevista dall'art. 20 delle M.A.T. che attestino l'osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro.

La riduzione può essere richiesta sia per i contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, sia per i contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi.

A tal fine gli interessati devono presentare le istanze in parola entro il 30 giugno 2014, tramite apposito servizio telematico, attualmente in corso di realizzazione.

A seguito dell'istruttoria sulle istanze pervenute l'Inail comunicherà all'Inps l'elenco dei soggetti beneficiari della riduzione del 14,17%, da applicarsi ai contributi dovuti per il 2014.

Sul punto, si fa rinvio alle ulteriori istruzioni operative per la concreta applicazione della riduzione che saranno successivamente emanate dall'Inail e dall'Inps.

4. Istruzioni operative per i premi 2014

Si ricorda che per consentire l'applicazione della riduzione già dal corrente anno, l'articolo 2, comma 3, del d.l. 28.1.2014, n. 4 [36], ha differito al 16 maggio 2014 [37] i termini per i versamenti e gli adempimenti relativi all'autoliquidazione 2013/2014 dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, nonché i termini per il pagamento, antecedenti al 16 maggio 2014, degli altri premi speciali anticipati dovuti per il 2014 che non erano ancora scaduti alla data del citato decreto legge.

4.A. Autoliquidazione 2013/2014 per i soggetti titolari di codici ditta/PAT

Come noto l'Inail elabora ogni anno le basi di calcolo per l'autoliquidazione nelle quali sono indicati tutti gli elementi necessari per il conteggio dei premi ordinari e dei premi artigiani, e provvede a inviarle ai soggetti assicuranti [38].

Sono inoltre disponibili in www.inail.it i servizi telematici visualizza e ricerca basi di calcolo con cui le imprese e i loro intermediari possono consultare ed estrarre i dati.

Per l'autoliquidazione 2013/2014, in sostituzione di quelle già predisposte entro la fine del 2013, sono state elaborate nuove basi di calcolo nelle quali, in aggiunta ai dati già previsti finora, sono indicati ulteriori elementi funzionali all'applicazione della riduzione disposta dalla legge 147/2013.

Per le polizze dipendenti le nuove basi di calcolo comprendono i seguenti campi:

- tasso medio di tariffa
- tasso applicabile
- tasso applicato
- oscillazione OT 20 MAT
- riduzione legge 147/2013

Per le polizze autonomi artigiani sono stati previsti i seguenti nuovi campi:

- classe di rischio
- IGM della classe di rischio
- IGA della classe di rischio
- istanza I/P legge 147/2013
- riduzione legge 147/2013.

Se sussistono i requisiti per l'applicazione della riduzione legge 147/2013 alla rata 2014 il campo riduzione legge 147/2013 è valorizzato con l'indicazione della misura percentuale del 14,17%. Se non sussistono i requisiti il campo non è valorizzato.

Per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo Basi di calcolo premi della Guida autoliquidazione 2013/2014, già pubblicata in www.inail.it.

Per quanto riguarda il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi delle legge 449/1997 e 144/1999, quest'anno il versamento delle prime due rate pari al 50% del premio annuale deve essere effettuato entro il 16 maggio 2014 senza maggiorazione di interessi [39]

Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il 20 agosto 2014 (data alla quale è differito di diritto [40] il termine originario del 16 agosto) e entro il 17 novembre 2014, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2013, pari al 2,08% [41].

Per quanto riguarda i premi speciali artigiani si ribadisce [42] che l'autoliquidazione per la rata 2014 deve essere effettuata sugli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale e dei corrispondenti premi annuali aggiornati per l'anno 2014. Ad integrazione di quanto indicato nella circolare 21/2014 si precisa infatti che il differimento al 16 maggio 2014 consente di provvedere regolarmente all'autoliquidazione del premio di rata anticipata 2014 sulla base dei minimali vigenti per il predetto anno.

Con riguardo agli altri aggiornamenti, si ricorda che quest'anno è stata modificata la dichiarazioni delle retribuzioni [43] e sono stati aggiornati i codici delle riduzioni delle retribuzioni parzialmente o totalmente esenti.

Per l'illustrazione più dettagliata di tutte le novità si rinvia alla Guida autoliquidazione 2013/2014, dove sono inseriti anche gli esempi di calcolo con le riduzioni previste dalla normativa vigente, nonché alle istruzioni operative [44] già pubblicate in www.inail.it.

Si ricorda infine che i servizi AL.P.I. online, Invio telematico dichiarazioni salari, Visualizza basi di calcolo e Ricerca basi di calcolo sono già stati resi disponibili dal 4 aprile scorso, mentre il servizio Riduzione presunto è attivo già da gennaio 2014.

4.B. Autoliquidazione 2013/2014 per il settore marittimo

Dal 1° gennaio 2014 per il settore marittimo è in vigore il nuovo piano tariffario approvato, con la determina 62/2014 del Presidente dell'Inail, per adeguarlo alle modifiche introdotte dalla legge 99/2013.

Pertanto gli applicativi e le procedure on line sono stati aggiornati per consentire il calcolo del premio provvisorio anticipato per l'anno 2014, con le nuove tariffe e per consentire l'applicazione automatica della riduzione del premio previsto dalla Legge di stabilità per il 2014.

Per il settore marittimo l'IGA è riferito alla singola nave e cioè al singolo certificato.

Ciascuna impresa di armamento accedendo agli applicativi on line del settore navigazione, per il calcolo del suddetto premio, vedrà indicato l'IGA riferito alla nave e l'IGM che è l'indice di gravità assicurativo della categoria cui appartiene la nave stessa. Se l'IGA è uguale o inferiore all'IGM l'applicativo calcola automaticamente il premio anticipato con la riduzione del 14,17%.

Per l'illustrazione più dettagliata si rinvia alle istruzioni operative sull'autoliquidazione 2013/2014 per il settore marittimo che saranno successivamente emanate.

4.C. Premi per somministrazione di lavoro

La riduzione del 14,17% si applica ai versamenti da effettuare:

- entro il 16 maggio 2014 per il trimestre gennaio-marzo 2014
- entro il 20 agosto 2014 (data alla quale è differito di diritto [45] il termine originario del 16 agosto) per il trimestre aprile-giugno 2014
- entro il 17 novembre 2014 per il trimestre luglio-settembre 2014
- entro il 16 febbraio 2015 per il trimestre ottobre-dicembre 2014.

Come già illustrato la riduzione deve essere applicata con le stesse modalità anche al premio supplementare silicosi.

Nel caso in cui siano applicabili le riduzioni contributive previste dalla vigente normativa per incentivare l'occupazione, il conteggio per il calcolo del premio [46] dovrà essere effettuato sulla quota di retribuzione non esente, inserita nell'applicativo per il contratto di prestazione di interesse e relativa al lavoratore per il quale si fruisce del beneficio contributivo, che peraltro deve essere indicato con il relativo codice di agevolazione nel modello unificato som.

4.D. Determinazione dei premi speciali di rata 2014 diversi da quelli artigiani

Si è provveduto a calcolare i premi anticipati dovuti per il 2014 e sono in corso di spedizione le richieste di pagamento.

In presenza di IGA uguale o almeno inferiore all'IGM è stata applicata la riduzione del 14,17%.

Nelle comunicazioni in corso di spedizione sono indicati gli IGA e gli IGM ed è specificato se è stata applicata o non è stata applicata la riduzione al premio da versare entro il 16 maggio 2014.

Per le scuole che hanno già versato al 16 dicembre 2013 la rata anticipata di premio per il 2014 in base alle richieste di pagamento ricevute a novembre, sono in corso di ricalcolo gli importi dovuti con applicazione della riduzione ove spettante. L'eventuale maggior importo pagato potrà essere utilizzato in compensazione con F24 per effettuare altri pagamenti.

Anche per le scuole saranno predisposte ed inviate apposite comunicazioni, nelle quali si da atto dell'applicazione o meno della riduzione.

4.E. Rettifica degli IGA

Nel caso in cui l'IGA risulti superiore all'IGM a causa di infortuni o malattie professionali erroneamente attribuiti, gli interessati devono segnalare i casi alla sede Inail competente, che provvederà a ridefinire l'evento nell'applicativo GRAI.

Una volta effettuato il suddetto aggiornamento l'IGA sarà elaborato nuovamente e qualora pari o inferiore all'IGM di riferimento sarà rideterminato il premio dovuto per il 2014 con applicazione della riduzione del 14,17%.

4.F. Revoca della riduzione prevista dalla legge 147/2013

Come già illustrato, l'applicazione della riduzione dei premi e contributi assicurativi per i soggetti con lavorazioni iniziate da non oltre un biennio è connessa al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, espressamente dichiarato dal datore di lavoro nell'apposita istanza telematica OT 20 MAT e dagli altri soggetti assicuranti negli analoghi modelli appositamente predisposti per il settore navigazione e per la gestione agricoltura. Se la domanda è accettata, sui premi e contributi assicurativi dovuti per il 2014 deve essere applicata la riduzione del 14,17%, secondo le decorrenze già indicate.

L'articolo 21 delle MAT prevede poi che l'Inail, qualora risulti da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, applica d'ufficio l'aumento del tasso medio di tariffa nella misura fissa del quindici per cento. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'Inail al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e decorre dalla data di inizio dei lavori.

Fermo restando quindi che la revoca dell'oscillazione del tasso medio di tariffa nel primo biennio di attività per la polizza dipendenti determina l'applicazione del tasso oscillato in aumento e la revoca della riduzione ex legge 147/2013, per la polizza artigiani e per le altre polizze speciali l'effetto della mancata applicazione delle norme di igiene e prevenzione determina la sola revoca della predetta riduzione.

Del pari, per i premi del Settore navigazione e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura, in caso di mancata osservanza delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, sempre risultante da provvedimenti adottati dagli organismi pubblici competenti in materia, si dovrà procedere alla revoca della riduzione già applicata.

È appena il caso di aggiungere che in tutte le ipotesi di revoca della riduzione occorrerà procedere al recupero degli importi non versati, con relativi oneri accessori di legge.

[1] Allegato 1.

[2] Secondo cui: L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le casse di cui all'art. 127 (alle quali è subentrato l'Ipsema nel 1994 e poi l'inail dal 31.15.2010) debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.

[3] Allegato 2. La determina è stata approvata con decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di registrazione.

[4] Articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 e successive modifiche e dd.mm. del 15 settembre 2000.

[5] Articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni.

[6] Articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.

[7] Articolo 5 del d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1403 e successive modifiche e integrazioni.

[8] Per le modalità di calcolo si rinvia alla Guida autoliquidazione 2013/2014 pubblicata in www.inail.it dove sono riportati tutti gli esempi.

[9] Addizionale ex Anmil e addizionale Fondo vittime amianto, ove dovuta.

[10] D.m. 12.12.2000, articolo 4 "Lavorazioni":

1. Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.

[11] In proposito, l'articolo 22 del d.m. 12.12.2000 stabilisce che trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento determinata in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori - anno del periodo

[12] Ad esempio per i tassi 2014, deve essere osservato l'andamento infortunistico relativo al triennio 2010-2012.

[13] Ad esempio per i tassi 2014, deve essere osservato l'andamento infortunistico relativo all'intero anno 2012.

[14] Articolo 2, comma 3, articolo 6 e articolo 210, comma 5, del d.p.r. 1124/1965.

[15] L'Indice di Gravità Medio è elaborato sulla base della seguente formula:

$T+P+M \text{ IGM} = \text{-----} E$

Dove:

- Inabilità temporanea (T): giornate effettivamente perdute, compresi i giorni di carenza;

- Inabilità permanente (P): 75 giornate perdute per ogni grado di inabilità;

- Morte (M): 7500 giornate perdute per ciascun evento mortale.

- E: esposti, sono rappresentati dagli addetti-anno ossia quelli equivalenti ad una esposizione annua di rischio.

[16] D.m. 12.12.2000, articolo 19 "Oscillazione del tasso medio nei primi due anni di attività":

1. Nei primi due anni dalla data di inizio dell'attività può essere applicata una riduzione o un aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del quindici per cento, in relazione alla situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ai sensi degli articoli 20 e 21.

2. La misura dell'oscillazione resta in vigore sino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il predetto biennio.

[17] D.m. 12.12.2000, articolo 20 "Riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività": 1. Il datore di lavoro, per ottenere la riduzione di cui all'articolo 19, deve presentare, all'atto della denuncia dei lavori, motivata istanza corredata degli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'Inail; qualora da tali elementi risulti l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, l'Inail applica la riduzione del tasso medio nella misura fissa del quindici per cento a decorrere dalla data di inizio dei lavori se denunciati nei termini di legge.

2. Il datore di lavoro può, comunque, chiedere in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività, la riduzione di cui all'articolo 19, con istanza motivata - da spedire alla competente Sede territoriale dell'Inail con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - e corredata degli elementi, delle notizie e delle indicazioni di cui al comma 1. In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Analoga decorrenza si applica nel caso di tardiva presentazione della denuncia dei lavori.

[18] Ai fini del computo del biennio cfr. Circ. 2/1989: per i lavori iniziati dal 2 gennaio (compreso) il biennio di attività deve ritenersi maturato al 31 dicembre dell'anno successivo, in considerazione della festività del primo giorno dell'anno.

[19] D.m. 12.12.2000, articolo 23 "Comunicazione dell'oscillazione dei tassi medi per andamento infortunistico": L'Inail comunica al datore di lavoro per ogni anno il tasso da applicare in base ai criteri di cui all'articolo 22. Il relativo provvedimento, motivato con l'indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, nonché dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del numero dei lavoratori - anno e del tasso specifico aziendale di ciascun anno e del triennio o del minor periodo interessato, è spedito al datore di lavoro con lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di spedizione.

[20] <http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Gestionerapportoassicurativo/Pagareilpremioassicurativoinautoli quidazione/Consultareitassiapplicabili/index.html>.

[21] D.m. 18 giugno 1988, articolo 8 "Tasso medio ponderato": Se un datore di lavoro esercita un'attività complessa articolata in più lavorazioni e qualora queste non costituiscano un complesso unitario previsto da una specifica voce di tariffa e non sia possibile stabilire una netta demarcazione tra le stesse - pur individuabili nei loro elementi tecnici e classificabili, quindi, con appropriata voce di tariffa - e tra le corrispondenti masse di retribuzioni, è applicato un tasso unico, risultante dalla ponderazione dei tassi attribuibili alle singole lavorazioni in ragione delle premibili retribuzioni afferenti a ciascuna di esse.

[22] Articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche.

[23] Articoli 153 e 154 del d.p.r. 1124/1965.

[24] Articolo 4, comma 5, articolo 9, comma 2, terzo alinea e articolo 127 del d.p.r. 1124/1965.

[25] Il Piano tariffario del Settore navigazione è stato, da ultimo, adeguato con determina del Presidente Inail n. 62 del 10 marzo 2014.

[26] Vedi articolo 1, comma 3, articolo 4, commi 1 e 5, e articolo 9 del d.p.r. 1124/1965,

[27] I familiari dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne e cioè il coniuge, figli, gli altri parenti, ecc., sono invece assicurati con le modalità ordinarie.

[28] Legge 20 febbraio 1958, n. 93 e legge 4 agosto 1965, n. 1103.

[29] Articoli 205 e seguenti.

[30] Art. 1, comma 128, secondo periodo della legge 147/2013.

[31] www.inail.it>Modulistica>Gestione rapporto assicurativo>Datore di lavoro >Oscillazione del tasso > Mod. OT/20 >Domanda >Istruzioni per la compilazione.

[32] www.inail.it>Servizi online>denunce>modulo ot20.

[33] Vedi nota 17.

[34] www.inail.it > Naviganti>Vai alla modulistica>sette navigazione>domanda riduzione premio nei primi due anni di attività.

[35] www.inail.it >naviganti>accedi ai Servizi on line>presentazione istanza riduzione premio legge stabilità.

[36] Convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2014, n. 50

[37] Vedi note D.c. rischi prot. 495 del 23.1.2014 e prot. 816 del 3.2.2014.

[38] Come previsto dall'articolo 28, comma 3, secondo periodo, d.p.r. 1124/1965.

[39] Vedi nota D.c. rischi prot. 495 del 23.1.2014.

[40] L'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto che All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

[41] Vedi nota D.c. rischi prot. 2580 del 7.4.2014 con cui sono stati comunicati i coefficienti da applicare alle ultime due rate.

[42] Vedi nota D.c. rischi prot. n. 2721 dell'11.04.2014.

[43] Vedi circolare 60/2013.

[44] Vedi note prot. 495 del 23.1.2014, prot. 816 del 3.2.2014, prot. 2576 e prot. 2580 del 7.4.2014.

[45] L'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto che All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

[46] Per le modalità di calcolo del premio dovuto per i lavoratori in somministrazione con applicazione della riduzione del 14,17% prevista dalla legge 147/2013 vedasi la nota di istruzioni operative della D.c rischi prot. n. 2899 del 18 aprile 2014.